

II

ORDINAMENTO DELLO STATO FASCISTA

(PRIMA PARTE)

L'ITALIA FASCISTA

Queste Leggi varate nel primo periodo del Fascismo (1923) sono state successivamente aggiornate, i testi sono ripresi dal Consuntivo Ufficiale Pubblicazione Nazionale dell'anno 1928; trattano le leggi, la loro storia, la natura delle stesse, i commenti ufficiali.

Benito Mussolini l'insonne artiere della Rivoluzione ben intuiva sin d'allora il compito grandioso e tremendo che attendeva il Fascismo, ben presagiva lo sforzo magnifico che era necessario compiere perchè la nuova Italia (nuova nelle forme, ma più ancora nello spirito animatore di cose grandi e possenti) potesse sorgere in cospetto alle Nazioni del mondo a testimoniare la volontà imperitura della razza degna oggi di raccogliere il retaggio spirituale dei suoi eroi, dei suoi profeti, dei suoi martiri.

Lentamente, con opera assidua, instancabile, penetrante nelle intime fibre della compagine nazionale, il Fascismo - sotto la guida del suo Duce invitto - va effettuando l'opera di selezione, di rinnovamento, di potenziamento della nostra stirpe, ed oggi - alla distanza di soli sei anni dalla Marcia su Roma - già appaiono gli effetti mirabili, ancorchè non definitivi, e già di un popolo disgregato, avvelenato in parte dalle utopie sovversive, scettico dell'avvenire, il Fascismo ha saputo fare una Nazione alacre, compatta, disciplinata, fortemente unitaria che guarda al futuro con occhio calmo e fiducioso, consapevole della forza e della saggezza della mente che la guida e la protende verso le radiose immancabili mète del suo destino. Scopo di queste pagine è di lumeggiare ciò che il Regime ha compiuto in sei anni di potere. Chiara si delinea l'architettura gigantesca del nuovo edificio che sulle rovine del mondo democratico liberale la dottrina fascista senza tregua va costruendo in Italia.

Ogni individuo pertanto *«deve subordinare all'interesse dello Stato il suo particolare interesse egoistico, perchè l'interesse di quello, assicurando la disciplina necessaria allo sviluppo di tutte le attività produttive è condizione indispensabile all'appagamento di tutti gl' interessi individuali»*.

LE LEGGI PER LA DIFESA DELLO STATO

Forte di questi principi e con la mira precipua alla formazione di un potente Stato unitario, il Fascismo impersonato in Benito Mussolini e nei suoi collaboratori, iniziava la sua opera rivoluzionaria. Infranti i partiti che operavano fuori della vita spirituale della Nazione, esso cominciò ad esplicitare un graduale processo di attività legislativa per concretare in una serie di principi giuridici le conquiste ideali del Fascismo. Pur riallacciandosi, per quanto era possibile alle migliori tradizioni della nostra storia e della nostra civiltà, il Fascismo fece opera essenzialmente rivoluzionaria, creando nuovi rapporti fra gli elementi costitutivi dello Stato e cercando di risolvere quei contrasti di classe che rappresentano ancora la preoccupazione e l'assillo più vivo di tutti i governi della terra.

Ma prima di descrivere i lineamenti del nuovo Stato corporativo che la Rivoluzione va costruendo ed elaborando in tutti i suoi particolari sarà opportuno di gettare un rapido sguardo sopra gli altri elementi della vita statale a cui il Fascismo va dando nuovi impulsi nell'intento di potenziare le forze della Nazione.

E cominciamo dalla legge sulle attribuzioni del Capo del Governo Italiano. Con questa il potere esecutivo *«rivendica a sè il diritto di autoorganizzazione, già concesso del nostro costituzionalismo parlamentare agli altri due poteri dello Stato»*.

«In sostanza la soluzione fascista, apparentemente « accentratrice dispotica, si riconnette alla necessità « generale di epurare l'orbita d'azione del potere esecutivo dalle irrazionali ingerenze del Potere legislativo ». Non è la dittatura che si esprime nel nuovo istituto, posto al vertice della piramide dei poteri dello Stato; ma una vigorosa interpretazione dello spirito della costituzione attraverso lo spirito della Rivoluzione, poichè, per l'una e per l'altra, il solo Capo del Potere Esecutivo è il Re e al Capo del Governo, responsabile della politica totalitaria della Corona, spetta quindi il diritto di organizzare e modificare la ripartizione degli affari amministrativi dello Stato".

LA LEGGE CONTRO LA MASSONERIA

Alle leggi istituite per la difesa dello Stato, appartiene quella contro la Massoneria, per la quale il Governo fascista - primo fra tutti i governi del mondo - ha preso coraggiosamente posizione contro la setta che con le sue misteriose, sotterranee ingerenze minava l'indipendenza e la libertà dello Stato. Ed è soprattutto in difesa della libertà sua propria e di quella dei cittadini che esso ha assunto tale posizione di lotta, non essendo pensabile che lo Stato supremo moderatore della vita civile debba subire influenze e pressioni da parte di poteri occulti che *«tessano intorno agli organi più delicati, attraverso i quali si adempiono le sue funzioni, fitte e subdole reti di interessi, sovente poco utili, e che, comunque, non possono e non debbono sovrapporsi od intersecarsi in quelli supremi della Nazione»*.

Del resto pure ammettendo che, durante l'epoca del Risorgimento, la Massoneria abbia svolto il suo utile compito storico patriottico, ai nostri giorni essa costituiva un anacronismo che non poteva trovare giustificazione veruna nelle esigenze politico-sociali dell'odierna vita nazionale. La sua attività pertanto erasi ristretta da un lato in un sistema grettamente utilitaristico ed egoistico di favoritismi vicendevolmente concessi ai suoi adepti, dall'altro in un pericoloso e vergognoso servilismo verso lo straniero.

LA PENA DI MORTE - IL TRIBUNALE SPECIALE

La suprema necessità della difesa dello Stato, contro qualunque assalto diretto ad abbatte o anche semplicemente sminuirne la potenza, ha poi trovato il sussidio più saldo in quel complesso di leggi e di disposizioni di carattere preventivo che hanno portato alla riforma della legge di Pubblica Sicurezza e all'istituzione di corpi di Polizia investigativa alle dipendenze dei comandi di legione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

Nell'ordine repressivo invece sono da menzionare quattro provvedimenti importantissimi: lo scioglimento di tutti i partiti sovversivi, la sospensione dei giornali pericolosi per l'ordine pubblico, per la tranquillità dello Stato; la proroga per altri quattro anni della legge per l'epurazione della burocrazia, e l'istituzione della pena di morte.

Per l'articolo 1° di questa legge, la pena di morte è comminata a chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale del Re, del Reggente, della Regina, del Principe Ereditario o del Capo del Governo. Per l'articolo 2° sono egualmente puniti con la pena di morte i delitti contro la sicurezza dello Stato, i crimini, in genere, di alto tradimento.

Gli altri articoli non concernono la pena capitale, sebbene si riferiscono a provvedimenti eccezionali *«atti a fronteggiare, con l'esemplarità del magistero punitivo, reati connessi ai precedenti»*.

L'articolo 4° reprime l'attività criminosa delle organizzazioni sovversive, l'articolo 5° punisce il cittadino che, fuori del territorio dello Stato diffonde o comunica voci e notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomarne il credito o il prestigio all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocimento agli interessi nazionali.

Degno di nota è infine l'articolo 7° che istituisce un Tribunale speciale per i delitti contro la sicurezza dello Stato, formato da un Presidente e da cinque giudici scelti, quello tra gli ufficiali generali delle forze armate dello Stato, questi fra i consoli della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Il Tribunale è unico per tutto il Regno, ma può dividersi in più sezioni e può tenere le sue udienze tanto nella sede assegnatagli quanto in qualunque Comune del Regno. Si tratta in fondo di un Tribunale militare ed è logico pertanto che esso segua le norme della procedura penale militare. (NOTA: *i processati furono 10.215 di cui 5.619 condannati a 3 ergastoli e 27.735 anni di carcere. Furono emanate 42 sentenze di morte di cui 31 eseguite. Tra le condanne a morte eseguite 26 erano croati accusati di terrorismo. Dal 1933 al 1940 nessuna condanna a morte fu pronunciata per reati politici. Ma dopo questa data e poi con un decreto legge del 30 novembre 1942, n. 1365, la pena di morte venne estesa per taluni reati emersi in tempo di guerra. Il 25 luglio del '43 in Italia c'erano 29 oppositori al confino, in un'isola con rifornimento di beni primari dove potevano conversare, discutere, ma anche organizzarsi per ottenere dalla direzione della colonia determinate concessioni personali o collettive quali visite dei parenti, ricongiungimento col coniuge, biblioteche, centri di ristoro, di studio e di ricreazione, mense comuni e uno "stipendio" di 10 lire alla settimana, circa la paga giornaliera di un operaio).*

LE RIFORME FINANZIARIE

Nel Governo, il Fascismo ha dato un nuovo assetto alla Finanza Italiana. L'avvento del Fascismo al Potere segna anche per le finanze, come per tante altre cose, l'inizio di un intenso periodo ricostruttivo, i cui risultati appaiono evidenti anche per un osservatore superficiale.

"C'era - ha scritto A. De Stefani - un bilancio in disavanzo e lo si doveva equilibrare; c'era un debito pubblico e lo si doveva pagare; c'era una moneta svalutata e la si doveva rivalutare. C'era il disordine e la pluralità dei comandi, si doveva ristabilire l'ordine e l'unità del Comando".

Ecco tracciati, in poche parole i fini che il Governo Nazionale doveva sforzarsi di raggiungere, ecco espresso, nelle più semplici formule, tutto il programma del risanamento finanziario che urgeva effettuare nell'interesse supremo della ricostruzione nazionale.

Al risanamento del bilancio "si pervenne mediante una complessa opera di riorganizzazione economica delle pubbliche amministrazioni, la selezione della burocrazia, la migliore valorizzazione delle aziende statali e, principalmente, mediante la revisione del sistema tributario, disorganizzato dalla precedente politica fiscale, specie del dopo-guerra, che fu influenzata da criteri politici e demagogici, più che da criteri economici". Anche la sistemazione dei debiti contratti all'estero per causa della guerra, ha avuto una onorevole e soddisfacente soluzione. Dagli Stati Uniti l'Italia ha ottenuto il trattamento di favore accordato alle Nazioni che l'avevano preceduta nelle trattative. Tale trattamento ha significato un abbuono di oltre 100 milioni di dollari d'interessi, restando fissato il debito capitale dell'Italia in 2042 milioni di dollari.

Per quanto riguarda l'Inghilterra, l'Italia si è obbligata a pagare 62 annualità che, dopo un primo pagamento di 2 milioni di sterline, attraverso due scaglioni di 4 milioni e 4.1/4 milioni di sterline, raggiungono al settimo esercizio l'ammontare di 4 milioni e mezzo di sterline, che rimane costante sino alla fine del 62° anno. La somma totale che l'Italia verrà a pagare nel corso di 62 anni sarà di 277 milioni circa di sterline. Così il pauroso debito complessivo dell'Italia che si elevava a circa 130 miliardi di lire, è stato ridotto a circa 18 miliardi di lire, in valore attuale, da pagarsi in 62 anni.

Alla politica monetaria, che è riuscita a tradurre in atto l'impegno del Primo Ministro di difendere validamente la Lira (« *la lira che è il segno della nostra economia, il simbolo dei nostri lunghi sacrifici e del nostro tenace lavoro* ») e di restituirle il suo adeguato valore si riferiscono vari provvedimenti come l'unificazione degli istituti di emissione, e l'adozione di un piano di deflazione opportunamente armonizzato alle esigenze dell'organismo economico nazionale.

La volontà poi del Governo Fascista di condurre la Nazione ad attingere in se stessa nella misura più elevata i mezzi da servire alla ricostruzione nazionale, ha portato alla grande operazione finanziaria del Prestito del Littorio con la quale si è provveduto, non solo al consolidamento del debito fluttuante, ma alla contemporanea emissione per sottoscrizione pubblica di un nuovo titolo consolidato 5 %.

LA POLITICA TRIBUTARIA

La politica tributaria del Governo Fascista *"si è ispirata al concetto di equamente distribuire gli oneri fra le varie categorie dei contribuenti, in modo da non contrarre il rendimento economico privato della Nazione, ma di aumentare l'efficacia liberando dagli impacci i congegni della produzione e dello scambio ed attraendo nell'economia nazionale i capitali esteri"*.

Il Governo Fascista ha affrontato il problema tributario come un problema di accertamento, di semplicità, di economicità e di generalità. Dopo avere rafforzato gli organi di accertamento, di valutazione, di controllo, si sono stroncate tutte le evasioni legali e tutte le forme ingiustificate di protezionismo finanziario.

È stata così raggiunta la semplificazione tributaria.

Le dieci imposte dirette sul reddito si sono ridotte a quattro soltanto; le tre antiche: ricchezza mobile, terreni e fabbricati a cui si aggiunge la nuova imposta complementare sul reddito complessivo del contribuente, a base moderatamente progressiva e congegnata in modo da tener conto delle condizioni personali del contribuente.

Fra i più recenti provvedimenti tributari è da segnalarsi l'imposta sui celibi (dai 25 ai 65 anni) istituita col R. Decreto-Legge 19 dicembre 1926 a decorrere dal 10 gennaio 1927. Il provvedimento, oltre un evidente carattere morale, ha anche e soprattutto una portata fiscale, come è detto nella relazione del Capo del Governo, in quanto il bilancio statale non ha mezzi sufficienti per potere adeguatamente provvedere agli innumerevoli bisogni della beneficenza e fra tali bisogni quelli relativi alla protezione della maternità e dell'infanzia, affidate all'Ente Nazionale di recente istituzione, sono certamente i più essenziali, giacché toccano le basi stesse della famiglia.

È parso quindi logico e naturale che, allo scopo di procurarsi i mezzi necessari, tutti i cittadini i quali, non avendo una famiglia propria, non hanno assunto gli oneri ad essa corrispondenti, venissero chiamati a dare il loro contributo a favore delle madri e dei fanciulli che non trovano nelle loro famiglie una sufficiente protezione materiale e morale. I celibi però che possiedono redditi devono integrare la somma di imposta fissa con una contribuzione a base progressiva, commisurata sul reddito complessivo, per far sì che ciascuno paghi in base alla propria ricchezza, per quel principio di giusta distribuzione che specialmente in questo caso doveva essere rigorosamente rispettato.

L' ORDINAMENTO CORPORATIVO DELLO STATO

Disse Benito Mussolini nel suo discorso di Napoli, il 24 ottobre 1922: *"Noi vogliamo la grandezza della Nazione nel senso materiale e spirituale. Ecco perchè noi facciamo del Sindacalismo. Noi non lo facciamo perchè crediamo che la massa, in quanto numero, in quanto quantità, possa creare qualche cosa di duraturo nella storia. Questa mitologia della bassa letteratura socialista noi la respingiamo. Ma le masse laboriose esistono nella Nazione, sono gran parte della Nazione, sono necessarie alla vita della Nazione ed in pace ed in guerra. Respingerle non si può e non si deve. Educarle si può e si deve: proteggere i loro giusti interessi si può e si deve"*.

Ecco come il Duce, alla vigilia della Marcia su Roma, intuiva ed affermava energicamente l'importanza del problema la cui soluzione costituisce quanto di più geniale e originale ha saputo creare lo spirito della Rivoluzione Fascista. E oggi, a sei anni di distanza da quella data, noi dobbiamo riconoscere che le promesse del Duce sono state mantenute ed attuate appieno mercè la nuova legislazione del lavoro che, trasformando dalle fondamenta la costituzione dello Stato Italiano *"mira -come dice G. Arias- a risolvere insieme il problema sociale della collaborazione fra le classi e quello politico del migliore regime rappresentativo"*. Prima fra tutte le Nazioni del mondo l'Italia ha dunque dato a se stessa una legge del lavoro e della produzione. Questa legge ha per capisaldi il riconoscimento giuridico dei Sindacati e l'istituzione della magistratura del lavoro. Contro l'agnosticismo dello Stato liberale che si disinteressava, in massima, dei rapporti fra capitalisti e operai, contro l'intervento partigiano del socialismo che, nel nome e nell'interesse esclusivo di una classe, tentava con la violenza d'impossessarsi dello Stato, il Fascismo, contemperando le giuste esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro le armonizza in vista degli interessi supremi della collettività e della produzione nazionale. E così la *lotta di classe* si regola e si trasforma in collaborazione di classe.

Il principio della rappresentanza sindacale è attuato dalla legge fascista col riconoscimento giuridico di un solo sindacato per ogni categoria di lavoratori e di datori di lavoro. Questa unità sindacale riesce senza dubbio benefica a tutte le categorie di produttori, giacchè, come è stato osservato, possono più agevolmente intendersi tra loro due forti organismi rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro che una serie di organizzazioni contrastanti e in concorrenza, obbedienti a inevitabili speculazioni politiche.

I sindacati riconosciuti hanno la piena personalità giuridica, una vera personalità di diritto pubblico, in quanto - secondo la legge - essi rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della categoria, per cui sono costituiti, vi siano o non vi siano iscritti, nell'ambito della circoscrizione territoriale ove operano. E come logica conseguenza dell'unica rappresentanza sindacale, i soli sindacati legalmente riconosciuti possono stipulare i contratti collettivi di lavoro, i quali hanno effetto rispetto a tutti gli appartenenti alla categoria, siano o non siano iscritti a quei sindacati.

Se l'organizzazione sindacale e l'organizzazione di categoria, comprendente per ciascuna categoria - come dice il Ministro Rocco - solo datori di lavoro o solo lavoratori, l'organizzazione corporativa riunisce i fattori della produzione *"ricomponendo quella unità economica e morale che i Sindacati per la loro stessa natura non possono garantire e talvolta compromettono"*.

La corporazione adunque (risultato della fusione delle associazioni di lavoratori e di datori di lavoro riunite mediante organi centrali di collegamento con una superiore gerarchia comune) *"è destinata a risolvere i problemi tecnici ed economici della industria, coordinando, proteggendo e stimolando le iniziative, sotto la vigilanza dello Stato, interprete dell'interesse nazionale"*.

In vista della loro straordinaria importanza le corporazioni sono considerate dalla legge come organi di Stato. Nella sfera del diritto pubblico non esistono che le associazioni riconosciute, ma in quella del diritto privato, sebbene entro limiti assai ristretti, anche le altre possono continuare a svolgere, come gruppi collettivi, la loro attività giuridica, anche se prive di personalità. Per l'articolo 11 della legge sindacale sono poi vietate - sotto la minaccia di gravi sanzioni - le associazioni ufficiali, sottufficiali e soldati del Regio Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e degli altri corpi armati dello Stato, delle province, dei comuni, le associazioni di magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo, di professori, di istituti di istruzione superiore e media, di funzionari, impiegati e agenti dipendenti dai Ministeri dell' Interno, degli Esteri e delle Colonie. Il divieto non concerne peraltro quelle associazioni costituite non per difesa d'interessi di categoria, ma per fini di previdenza, mutua assistenza, educazione e cultura. In quest'ordine di cose rientrerebbe, ad esempio, il Gruppo Fascista della Scuola - che vuole essere la milizia spirituale del Fascismo nel campo della cultura nazionale - destinato ad accogliere tutti coloro che, forniti di laurea o di diploma di istituto superiore svolgono la loro attività, in forma pubblica o privata nell'ambito dell'istruzione media e superiore.

La magistratura del lavoro

I sindacati esistenti sotto i passati Governi, si erano venuti contrapponendo allo Stato, perseguivano fini in pieno contrasto con gli interessi e con le idealità nazionali. E merito della dottrina fascista aver creato il suo sindacalismo, che la legislazione ha poi intimamente e definitivamente inserito nella vita dello Stato.

Questo infatti, pur lasciando ai cittadini la libertà delle iniziative svolgentisi nella cerchia delle supreme esigenze della Nazione, *"vigila, controlla, sorregge. Vuole che il popolo tutto in tutte le sue attività produttive, obbedisca a un indirizzo che non può non essere unitario, perchè deve essere forte di tutti i consensi e di tutte le forze di fronte alla lotta, inevitabile, delle Nazioni, ancora più grave oggi di prima della guerra"*.

Conseguenza logica dei principi sin qui esposti è il divieto che la nuova giurisprudenza fa della serrata e dello sciopero definiti dalla legge come reati variamente punibili a seconda dei casi. Sotto questo rispetto la legislazione italiana rappresenta un grande progresso in quanto tende a conciliare gli interessi nazionali con quelli individuali, prevenendo i tentativi dell'individuo di sovrapporsi alla collettività.

Per regolare gli eventuali conflitti fra capitale e lavoratori è stata istituita la «*magistratura del lavoro*». Bene osserva, Gino Arias, che tale magistratura rappresenta «*la sostituzione della giustizia di Stato alla giustizia privata nelle controversie del lavoro. Non è l'arbitrato obbligatorio, nel quale la questione si dibatte fra i delegati delle parti in conflitto e il terzo arbitro, sia pure, quest'ultimo, in rappresentanza dello Stato, come se interesse prevalente e quasi esclusivo fosse quello dei due contendenti. È lo Stato che si sovrappone ai privati, avoca a sé la controversia e la decide secondo equità...*

«*La giustizia fra le classi diventa giustizia di Stato. È veramente una grande conquista, forse la più grande da quando la giustizia penale divenne anch'essa da giustizia privata giustizia di Stato*».

"Tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, - dice l'art. 13, - che concernono sia l'applicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti, sia la richiesta di nuove condizioni di lavoro, sono di competenza delle Corti di Appello, funzionanti come magistratura del lavoro".

"Per il funzionamento delle Corti d'Appello come magistratura del lavoro - aggiunge l'art. 14 - è costituita presso ognuna delle 16 Corti d'Appello, una speciale sezione a cui sono aggregati di volta in volta due cittadini esperti nei problemi della produzione del lavoro, scelti dal primo presidente in un albo formato secondo le norme stabilite nel regolamento legislativo. Questi cittadini chiamati a funzionare da esperti debbono aver compiuta l'età di 25 anni, essere di condotta specchiatissima ed illibata e forniti di laurea universitaria o di altro titolo di studio equivalente, fatta solo eccezione a favore di coloro che per l'esercizio effettivo di una determinata attività abbiano acquistato, in questa, fama di singolare perizia».

È evidente che la Magistratura del lavoro può sussistere soltanto in Italia, perchè qui il Fascismo, creando una forte organizzazione sindacale, ha stabilito le premesse di fatto necessarie alla sua costituzione". Il *Times* - il più importante forse dei giornali inglesi - ebbe a scrivere che l'Italia con la creazione del nuovo istituto inizia un esperimento sociale di vasta portata che deve essere considerato da tutto il mondo con molta attenzione. La legislazione australiana, che veniva fino ad ora considerata come la più progredita nei problemi del lavoro, prevedeva solo un arbitrato obbligatorio nelle contese fra capitale e lavoro. La nuova legislazione Italiana è assai più avanzata e complessa. Essa sottomette capitale e lavoro ad una superiore autorità statale che amministra la giustizia.

Il Ministero delle Corporazioni

All'ardita riforma dello Stato in senso sindacalista si riconnette l'istituzione del nuovo Ministero delle Corporazioni, cui spetta l'amministrazione diretta dei Sindacati, considerati d'ora in poi organi di diritto pubblico.

Il Ministero delle Corporazioni, creato con R. Decreto 1° luglio 1926, ha un Ministro e un Sottosegretario di Stato. Secondo le disposizioni dell'art. 1 al Ministro e, sotto la sua direzione, ai Prefetti delle Provincie, sono affidate tutte le funzioni di organizzazione, coordinazione e controllo che spettano al Governo per la legge fondamentale sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, e delle relative norme di attuazione. Presso il nuovo Ministero è costituito il Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

Il Consiglio si compone del Ministro che lo presiede, del Sotto Segretario di Stato, del Direttore generale del lavoro al Ministero dell'Economia nazionale e di un rappresentante di ciascuno degli altri Ministeri, di due rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni sindacali nazionali legalmente riconosciute, di un rappresentante per ciascuna Confederazione generale dei datori di lavoro e di quella dei lavoratori legalmente riconosciute, di un rappresentante dell'Opera Nazionale per la maternità e l'infanzia. Ben a ragione è stato osservato che *"tale Consiglio, chiamato a dar parere su ogni questione che gli venga sottoposta dal Ministro delle Corporazioni, può considerarsi una geniale reincarnazione di un glorioso istituto fiorito nel nostro Rinascimento: la Consulta delle Arti. Naturalmente con le infinite varianti determinate dal mutato clima storico e sociale"*.

LA CARTA DEL LAVORO

Lo spirito del regime corporativo, che mira a fondere in una piena armonia di intenti e di opere tutte le forze produttive del Paese, è mirabilmente espresso da quella *Carta del Lavoro* la quale racchiude in una poderosa sintesi i principi basilari del nuovo ordinamento economico nazionale. Nel Gran Consiglio del gennaio 1927 fu stabilito che la *Carta del Lavoro* sarebbe stata promulgata il 21 aprile del medesimo anno. La promessa fu mantenuta. Dopo «tre mesi di paziente lavoro di raccolta, di coordinamento e di studi su memorie, dati e rapporti, dopo 4 ore di ampia e cordiale disamina nella seduta del Gran Consiglio, il documento - veramente storico - è stato redatto e approvato nel testo rielaborato frase per frase dal Duce. La «*Carta del Lavoro*» - voluta e ispirata dal Capo del Governo e Duce del Fascismo - è e rimarrà il titolo massimo di nobiltà, di orgoglio, di fede della Rivoluzione Fascista e un esempio per le altre Nazioni civili".

Il 21 aprile 1927, celebrandosi il Natale di Roma e la Festa Italiana del Lavoro, il Gran Consiglio Fascista presieduto da Benito Mussolini, Capo del Governo e Duce del Fascismo, promulgò la «*Carta del Lavoro*» la quale costituisce uno degli atti fondamentali della Rivoluzione Fascista.

Ne riportiamo il testo perchè si tratta di un documento, che, per la sua brevità e l'alta sua importanza, è necessario sia conosciuto integralmente.

DELLO STATO CORPORATIVO E DELLA SUA ORGANIZZAZIONE

1. - La Nazione Italiana è un organismo avente fine, vita, mezzi di azione superiore a quelli degli individui divisi o raggruppati che lo compongono. È una unità morale, politica ed economica che si realizza integralmente nello Stato fascista.
2. - Il lavoro sotto le sue forme intellettuali, tecniche e manuali è un dovere sociale. A questo titolo e solo a questo titolo è tutelato dallo Stato.
3. - L'organizzazione professionale (o sindacale) è libera. Ma solo il sindacato riconosciuto legalmente, e sottoposto al controllo, ha il diritto di rappresentare legalmente tutta la categoria di datori di lavoro per cui è costituito ; di tutelarne di fronte allo Stato o alle altre associazioni professionali, gli interessi ; di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori tutti gli appartenenti alla categoria ; di imporre loro contributi e di esercitare, rispetto ad essi, funzioni delegate di interesse pubblico.
4. - Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione completa la solidarietà tra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione.
5. - La magistratura del lavoro è l'organo con cui lo Stato interviene a regolare le controversie del lavoro sia che vertano sull'osservanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che vertano sulla determinazione di nuove condizioni di lavoro.
6. - Le associazioni professionali legalmente riconosciute, assicurano l'eguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i lavoratori, mantengono la disciplina della produzione del lavoro e ne promuovono il perfezionamento. Le corporazioni costituiscono l'organizzazione unitaria delle forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi. In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione nazionale, le corporazioni sono dalla legge riconosciute come organi dello Stato.
7. - Lo Stato corporativo considera la iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione. L'organizzazione privata della produzione, essendo una funzione d'interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore d'opera, tecnico, impiegato, od operaio, è un collaboratore attivo dell'impresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha le responsabilità.
8. - Le associazioni professionali di datori di lavoro hanno obbligo di promuovere in tutti i modi l'aumento e il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi. Le rappresentanze di coloro che esercitano una libera professione o un'arte e le associazioni di pubblici dipendenti concorrono alla tutela degli interessi dell'arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento della produzione e al conseguimento dei fini morali dell'ordinamento corporativo.
9. - L'intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell'incoraggiamento e della gestione diretta.
10. - Nelle controversie collettive del lavoro l'azione giudiziaria non può essere intentata se l'organo corporativo non ha prima esperito il tentativo di conciliazione. Nelle controversie individuali concernenti l'interpretazione e l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni professionali hanno facoltà di interporre i loro uffici per la conciliazione. La competenza per tali controversie è dovuta alla Magistratura ordinaria con l'aggiunta di assessori designati dalle associazioni professionali interessate.

DEL CONTRATTO DI LAVORO E DELLE GARANZIE DEL LAVORO

11. - Le associazioni professionali hanno l'obbligo di regolare, mediante contratti collettivi, i rapporti di lavoro fra le categorie di datori di lavoro e di lavoratori che rappresentano.

Il contratto collettivo di lavoro si stipula fra associazioni di primo grado sotto la guida e il controllo delle organizzazioni centrali, salva la facoltà di sostituzione da parte dell'associazione di grado superiore, nei casi previsti dalla legge e dagli statuti.

Ogni contratto collettivo di lavoro, sotto pena di nullità, deve contenere norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova, sulla misura o sul pagamento della retribuzione, sull'orario di lavoro.

12. - L'azione del sindacato, l'opera conciliativa degli organi corporativi e la sentenza della Magistratura del lavoro garantiscono la corrispondenza del salario alle esigenze normali della vita, alle possibilità della produzione e al rendimento del lavoro. La determinazione del salario è sottratta a qualsiasi norma generale e affidata all'accordo delle parti nei contratti collettivi.

13. - I dati rilevati dalle pubbliche amministrazioni, dall'Istituto Centrale di Statistica e dalle Associazioni professionali legalmente riconosciute circa le condizioni della produzione e del lavoro e la situazione del mercato monetario e le variazioni del tenore di vita dei prestatori d'opera, coordinati ed elaborati dal Ministero delle Corporazioni, daranno il criterio per contemperare gli interessi delle varie classi fra di loro e di queste coll'interesse superiore della produzione.

14. - La retribuzione deve essere corrisposta nella forma più consentanea alle esigenze del lavoratore e dell'impresa. Quando la retribuzione sia stabilita a cottimo e la liquidazione dei cottimi sia fatta a periodi superiori alla quindicina, sono dovuti adeguati acconti quindicinali o settimanali.

Il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici viene retribuito con una percentuale in più, rispetto al lavoro diurno. Quando il lavoro sia retribuito a cottimo le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo che all'operaio laborioso, di normale capacità lavorativa, sia consentito di conseguire un guadagno minimo oltre la paga base.

15. - Il prestatore d'opera ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con le domeniche. I contratti collettivi applicheranno il principio tenendo conto delle norme di legge esistenti, delle esigenze tecniche delle imprese, e nei limiti di tali esigenze procureranno altresì che siano rispettate le festività civili e religiose, secondo le tradizioni locali. L'orario di lavoro dovrà essere scrupolosamente ed intensamente osservato dal prestatore d'opera.

16. - Dopo un anno di ininterrotto servizio il prestatore d'opera nelle imprese a lavoro continuo, ha diritto ad un periodo annuo di riposo feriale retribuito.

17. - Nelle imprese a lavoro continuo, il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza sua colpa, ad una indennità proporzionata agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore.

18. - Nelle imprese a lavoro continuo, il trapasso dell'Azienda non risolve il contratto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Egualmente la malattia del lavoratore che non ecceda una determinata durata non risolve il contratto di lavoro. Il richiamo alle armi o in servizio della M. V. S. N. non è causa di licenziamento.

19. - Le infrazioni alla disciplina e gli atti che perturbino il normale andamento dell'azienda commessi dai prenditori di lavoro, sono puniti, secondo la gravità della mancanza, con la multa, con la sospensione dal lavoro e per i casi più gravi con il licenziamento immediato senza indennità. Saranno specificati i casi in cui l'imprenditore può infliggere la multa o la sospensione o il licenziamento senza indennità.

20. - Il prestatore di opera di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova, durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto col solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.

21. - Il contratto collettivo di lavoro estende i suoi benefici e la sua disciplina anche ai lavoratori a domicilio. Speciali norme saranno dettate dallo Stato per assicurare la polizia e l'igiene del lavoro a domicilio.

DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO

22. - Soltanto lo Stato può accertare e controllare il fenomeno della occupazione dei lavoratori, indice complesso delle condizioni della produzione e del lavoro.

23. - L'Ufficio di collocamento a base paritetica è sotto il controllo degli organi corporativi. I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i prestatori d'opera per tramite di detti uffici. Ad essi è data facoltà di scelta nell'ambito degli iscritti negli elenchi, con preferenza a coloro che appartengono al Partito e ai Sindacati Fascisti, secondo la loro anzianità di iscrizione.

24. - Le associazioni professionali di lavoratori hanno l'obbligo di esercitare una azione selettiva fra i lavoratori, diretta a elevarne sempre di più la capacità tecnica e il valore morale.

25. - Gli organi corporativi sorvegliano perchè siano osservate le leggi sulla prevenzione degli infortuni e sulla polizia del lavoro da parte dei singoli soggetti alle associazioni collegate.

DELLA PREVIDENZA, DELL'ASSISTENZA, DELLA EDUCAZIONE E DELLA ISTRUZIONE

26. - La previdenza è un'alta manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro e il prestatore d'opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa. Lo Stato, mediante gli organi corporativi e le associazioni professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto più è possibile, il sistema e gli Istituti della Previdenza.

27. - Lo Stato Fascista si propone:

1° il perfezionamento dell'assicurazione Infortuni ;

2° il miglioramento e l'estensione dell'assicurazione maternità ;

3° l'assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi come avviamento all'assicurazione generale contro tutto le malattie ;

4° il perfezionamento dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ;

5° l'adozione di forme speciali assicurative dotazioni per i giovani lavoratori.

28. - È compito delle associazioni di lavoratori la tutela dei loro rappresentati nelle pratiche amministrative e giudiziarie relative all'Assicurazione infortuni e alle assicurazioni sociali ;

Nei contratti collettivi di lavoro sarà stabilita, quando sia tecnicamente possibile, la costituzione di casse Mutue per malattia col contributo dei datori e dei prestatori di opera da amministrarsi da rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi corporativi.

29. - L'assistenza ai propri rappresentanti, soci e non soci, è un diritto e un dovere delle associazioni professionali. Queste debbono esercitare direttamente le loro funzioni di assistenza, nè possono delegarle ad altri enti od istituti se non per obiettivi d'indole generale, eccedenti gli interessi delle singole categorie.

30. - L'educazione e l'istruzione specie l'istruzione professionale, dei loro rappresentati, soci e non soci, è uno dei principali doveri delle associazioni professionali. Esse devono affiancare l'azione delle Opere nazionali relative al Dopolavoro e delle altre iniziative di educazione.

La Carta del Lavoro è ispirata a tutto il pensiero politico Mussoliniano e al sindacalismo che Egli ha portato, dalle vicende storiche e dottrinarie dell'anteguerra e della guerra e della rivoluzione, a fondamento dello Stato Fascista : grandezza della Nazione, elevazione del lavoro in tutte le sue manifestazioni, elevazione dell'associazione professionale (sindacato) alla dignità di pubblico istituto, subordinazione dell'attività individuale all'interesse della Nazione (tutto nello Stato, nulla fuori e contro lo Stato), parità giuridica delle categorie di fronte allo Stato, collaborazione tra le forze dell'economia nazionale, incremento della produzione, intervento utile e sapiente dello Stato nei rapporti del lavoro e nelle attività economiche, miglioramento delle condizioni fisiche, economiche, culturali, professionali e spirituali delle masse lavoratrici attraverso una perfezionata legislazione sociale, sono i punti basilari su cui si erge - mirabile nella concezione - la nuova struttura politica (giuridica ed economica) dettata dalla Carta del Lavoro. I principi contenuti nella Carta del Lavoro hanno valore di legge in virtù di deliberazione del Gran Consiglio Fascista ed hanno trovato attuazione e applicazione di fatto nella legislazione sociale e del lavoro e in altre manifestazioni dell'attività nazionale sindacale.

Dopo un'affermazione di natura politica e morale intorno agli elementi Nazione e Lavoro, essi principi regolano in senso giuridico, economico e amministrativo l'ordinamento sindacale e corporativo, i rapporti del lavoro, l'intervento dello Stato nell'economia nazionale, l'impiego della mano d'opera, l'assistenza, la previdenza, l'educazione (specie professionale) dei lavoratori.

Economia Corporativa

Dice la VI dichiarazione della Carta del lavoro «Le corporazioni costituiscono l'organizzazione unitaria delle forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi. In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione interessi nazionali, le corporazioni sono dalla legge riconosciute come organi di Stato».

Bene a proposito ha commentato S. E. Bottai, nella sua illustrazione della Carta del Lavoro, che « con la corporazione, siamo fuori e oltre l'organizzazione e la stessa idea sindacale, e che con essa si entra nel meccanismo corporativo e si realizza l'idea corporativa, per cui lo Stato, inquadrando tutte le forze della produzione nelle gerarchie sindacali, mira a utilizzare gli organismi risultati ai fini superiori della produzione nazionale raccoglie cioè le rappresentanze delle varie attività concorrenti al fenomeno produttivo, le cerne e le distribuisce in consessi tecnici (le corporazioni) e dal loro contatto intelligente mira a trarre vantaggi per il fenomeno produttivo medesimo.

Particolare importanza ha poi la dichiarazione IX «L'intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del contratto dell' incoraggiamento o della gestione diretta».

Non è più, come si vede in questa affermazione, lo Stato liberale che lascia tutto fare senza nè favorire nè aiutare le buone iniziative, nè controllare o gestire quelle imprese che conviene allo Stato, nell' interesse comune della Nazione, controllare o gestire e non è più neppure lo Stato socialista che intende collettivizzare i mezzi di produzione e - se comunista - anche di consumo, soffocando ogni spirito di iniziativa, di emulazione e ogni altra molla d'incremento al lavoro, alla produzione, al risparmio ; ma è lo Stato Fascista che senza sostituirsi all'impresa privata, la incoraggia, la sviluppa e, soltanto quando sia reputato necessario, la gestisce direttamente.

Scrivendo fin dal 1922 Mussolini sul Popolo d'Italia: «Sappiamo, dopo quanto è avvenuto in Russia, che il passaggio dalla proprietà alla collettività significa la creazione di uno Stato elefantino, accentratore,

tirannico. La proprietà dopo essere stata statizzata, ritorna, in un secondo tempo, ai gruppi e agli individui. Altrettanto dicasi della gestione che da collettiva ritorna a base individuale con tutto quello che comporta tale ripristinamento ».

Il Fascismo eleva così il lavoro, come la proprietà, a funzione di doveri e vi attribuisce un'alta missione a servizio della Nazione.

Durata del lavoro

Negli anni che seguirono immediatamente la guerra Mussolini affermò nei suoi scritti la necessità di adottare la durata massima di otto ore di lavoro. Salito al Governo nell'ottobre 1922 egli diede subito, cioè 15 marzo 1923, la legge sulle otto ore di lavoro e l'Italia fu così la prima nazione a ratificare la convenzione di Washington. Introdotta in tutti i contratti collettivi questa legge è affermazione della politica che svolge il Regime Fascista a favore delle classi operaie.

Lavoro delle donne e dei fanciulli

Oggetto di studi, convenzioni e raccomandazioni da parte dell'Organizzazione Permanente del lavoro, il lavoro delle donne e dei fanciulli è stato oggetto delle cure del Governo Fascista attraverso la legge fascista del 17 aprile 1925 che ha modificato e perfezionato le precedenti leggi del 1910 e del 1923.

Prevenzione infortuni e igiene del lavoro

Leggi fasciste sono quelle che approvarono e oggi regolano l'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (1926) e l'Associazione Nazionale per il controllo della combustione (1926), il R. Decreto 17 marzo 1928 circa la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie, infine il regolamento generale sull'igiene del lavoro emanato il 14 aprile 1928.

Le assicurazioni

La dichiarazione 27 della Carta del Lavoro è espressione eloquente dei propositi che ispirano il regime in tutte le varie forme assicurative, sebbene l'opera compiuta sia già vasta e considerevole.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DELL' INDUSTRIA E DELL'AGRICOLTURA

Le norme che regolano queste forme assicurative rimontano al 1904 e al 1917 ma sono state nel 1926 e nel 1927 adattate ai nuovi bisogni e perfezionate secondo la dottrina fascista che è ispirata non ad un principio paternalistico ma alla concezione superiore di proteggere il lavoro e di restituire alla nazione energie lavorative. Sicchè l'assicurazione costituisce più che un diritto un obbligo, nell'interesse della Società.

ASSICURAZIONE CONTRO L' INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA

Anche in questo campo l' Italia provvede con larghezza di mezzi e con grande interessamento mediante la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali (già Istituto di Previdenza Sociale) regolata dalla legge fascista del 30 dicembre 1923. Sono obbligati all'assicurazione le persone di ambo i sessi che hanno compiuto l'età di 15 anni e non superata quella di 65 e prestano l'opera loro alle dipendenze di altre persone o di enti. Per la gente di mare provvede la Cassa Invalidi della Marina Mercantile.

L'ASSICURAZIONE MALATTIE

Sorta nei vari Stati più tardi delle altre questa recente forma di assicurazione obbligatoria è stata introdotta anche in Italia dal Regime Fascista il quale considera l'assicurazione contro le malattie un dovere sociale più che un diritto e un interesse individuale. Una Commissione è stata nominata l'anno scorso presso il Ministero dell'Economia Nazionale per studiare e preparare la nuova legge sull'assicurazione malattie secondo la 27a dichiarazione contenuta nella Carta del Lavoro. Intanto, dopo 30 anni dacchè fu invocato questo intervento statale, proprio quest'anno (1928) è entrata in vigore la nuova legge fascista sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Mentre il Ministero Interni provvede alle direttive tecniche e alla coordinazione dei servizi inerenti alla profilassi antitubercolare nonchè alla vigilanza sui servizi stessi dando prova al recente congresso internazionale contro la tubercolosi, testè svoltosi a Roma, dell'opera svolta dal Governo Italiano anche in questo campo per la protezione della razza, l'assicurazione, affidata alla Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali, ha per iscopo di provvedere a favore degli assicurati e delle persone di loro famiglia, al ricovero in speciali luoghi di cura a tipo sanatoriale e in istituzioni ospedaliere atte ad assicurare un isolamento conveniente.

ASSICURAZIONE E PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ

In Italia l'Assicurazione Maternità sarà disciplinata fino al perfezionamento enunciato nella Carta del Lavoro, dalla legge fascista del 24 settembre 1924, per mezzo di una sezione speciale della Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali.

Il Governo Fascista che vuole dare incremento alla natalità e vuole curare le condizioni fisiche e morali della razza (sono noti gli scritti e le dichiarazioni di Mussolini in questa materia) - preoccupandosi saggiamente del

problema della maternità e dell'infanzia ha creato nel 1925 l'Opera Nazionale per la protezione della maternità e della infanzia : Ente parastatale cui sono affidati notevoli e delicati compiti di assistenza, di protezione e di vigilanza.

ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA E UFFICIO COLLOCAMENTO

A parte il sistema di combattere la disoccupazione involontaria mediante lavori pubblici, riconosciuti veramente utili (vedi i recenti importanti lavori pubblici stabiliti dal Governo in tutta Italia) e a parte il problema dell'emigrazione (interna ed esterna) oggetto di apposite leggi dettate da una nuova concezione politica del Regime, esiste una legge per l'Assicurazione contro la disoccupazione involontaria creata nel 1919 modificata e meglio regolata, recentemente, dal Governo fascista. Esiste poi, come già vedemmo, una legge del 29 marzo 1928 che regola la domanda e l'offerta della mano d'opera mediante uffici di collocamento. Questa legge ha dato attuazione giuridica alle dichiarazioni 22 e 23 della Carta del Lavoro.

PATRONATO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA SOCIALE

Istituito nel 1925 dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti, allora Confederazione delle Corporazioni Fasciste, il Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale, regolato recentemente dal Decreto Ministeriale 24 dicembre 1927, svolge un'azione di assistenza in applicazione delle leggi sociali di cui abbiamo fatto cenno nelle pagine precedenti e fa opera di propaganda e di studio per la diffusione e il perfezionamento della legislazione sociale e collabora con gli organi incaricati della vigilanza e l'esecuzione delle leggi.

Educazione e istruzione

L'articolo XXX (ed ultimo della Carta del Lavoro) dice : « L'educazione e l'istruzione, specie l'istruzione professionale dei loro rappresentanti, soci e non soci, è uno dei principali doveri delle Associazioni professionali. Esse devono affiancare le azioni delle opere nazionali relative al Dopolavoro e altre iniziative di educazione ». Si ha da queste affermazioni la sensazione di quanto stia a cuore al Governo Fascista l'elevazione morale e la preparazione professionale delle masse lavoratrici e come sia sua cura :

- 1) educare fisicamente e moralmente i giovani per farne forti soldati in guerra e ottimi produttori in pace ;
- 2) preparare professionalmente il cittadino alla più perfetta attività consona ai tempi per servire efficacemente, prima ancora che sè stesso, la Patria ;
- 3) ricreare spiritualmente e ritemperare fisicamente, dopo il lavoro, il cittadino che lavora e produce, per restituirlo sano e laborioso alla vita della Nazione.

A tali principi s'informa la legislazione fascista la quale appunto :

- 1) ha creato l'Opera Nazionale Balilla
- 2) ha unificato e riordinato l'istruzione professionale adeguandola alle esigenze economiche della nazione ;
- 3) ha istituita l'Opera Nazionale del Dopolavoro che rappresenta una delle istituzioni più belle fra le molte create dal fascismo, ed è affidata alle cure dello stesso Segretario del P. N. F. On. Turati.

Ecco la nuova Italia - rinnovellata nel lavoro - come l'hanno vaticinata e voluta poeti, apostoli e martiri della nostra terra !

Ecco l'Italia della quale noi umili superstiti delle ultime guerre - Libica e Austriaca - possiamo ora portare il nome con orgoglio e con gioia davanti al mondo Italia Grande non solo nei suoi naturali confini, nelle sue ricche tradizioni di arte e di gloria, nelle bellezze del suo cielo e della sua natura, ma, finalmente, anche nell'armonia delle sue opere quotidiane, nella purità delle sue famiglie, nella santità del suo lavoro, rinnovellato, fecondo di benessere e di progresso.

L' OPERA NAZIONALE DEL DOPOLAVORO

Come abbiamo testè veduto, a proposito della Carta del Lavoro, lo Stato Fascista insieme con l'inquadramento corporativo dei lavoratori e dei protettori, ha rivolto cure specialissime alle opere di assistenza e di educazione sociale, massime per le classi più umili che vengono così tutelate non solo nelle loro condizioni economiche, ma altresì nella loro vita morale e fisica. In questo campo la più grande creazione dello Stato Fascista è senza dubbio l'Opera Nazionale del Dopolavoro.

Essa fu istituita dal Governo Nazionale con decreto legge 10 maggio 1925, convertito in legge il 13 marzo 1926, legge alla quale furono portate modifiche col R. D. 11 novembre 1926.

Di quest'ora ebbe a scrivere Benito Mussolini: «La sua importanza ai fini dell'educazione fisica ed intellettuale delle classi lavoratrici è già grandissima e più aumenterà nel futuro. La Nazione, intesa nel suo complesso di forze politico-morali, non può prescindere dal destino delle moltitudini che lavorano, poichè il suo interesse mediato e immediato, è di inserirle, come più volte fu detto, nel suo destino e nella sua storia. Altrettanto dicasi dei datori di lavori, i quali hanno un interesse obbiettivo a tenere il più possibile alto il tenore di vita dei loro operai, poichè significa maggiore tranquillità nelle officine, maggiore e migliore rendimento delle prestazioni, quindi maggiori possibilità di vincere la concorrenza altrui. Un capitalista

intelligente non può sperar nulla dalla miseria. Ecco perchè i capitalisti intelligenti non si occupano soltanto di salari, ma anche di case, scuole, ospedali, campi sportivi per i loro operai».

LA POLITICA SULL' INFANZIA

C'è bisogno di dire che l'avvenire della razza - considerato in tutto il suo multiforme e poliedrico aspetto - è uno di quei problemi che maggiormente interessano e preoccupano la lungimirante azione del Fascismo? Questo movimento di popolo, ideato dal genio di un Uomo che ha saputo interpretare i bisogni, le aspirazioni più profonde della stirpe, guarda all'avvenire come all'epoca della più completa o totalitaria realizzazione dei suoi postulati e delle sue speranze e nel frattempo cerca di preservare intatte tutte le forze - morali e materiali della Nazione - e di potenziarle al massimo grado.

L'azione del Governo, in questo campo importantissimo della sua vasta attività, si svolge soprattutto (per non parlare dei provvedimenti diversi emanati in materia di polizia, di sanità pubblica e di igiene) attraverso due grandi organi: l'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza alla Maternità e all'infanzia (OMNI) e l'Opera Nazionale Balilla (ONB) per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della Gioventù.

Per quanto concerne la prima si può affermare, senza tema di smentita, che l'Italia in materia di legislazione assistenziale è già all'Avanguardia di tutte le nazioni civili.

La legge 10 dicembre 1925 con il relativo regolamento 15 aprile 1926 disciplina e coordina in modo razionale ed organico tutti gli istituti pubblici e privati per l'assistenza sociale della madre e dell'infanzia. La Direzione di tutti i servizi e di tutte le varie forme di protezione è affidata all'Opera Nazionale, la quale costituisce un ente parastatale, dotato di personalità giuridica e sovvenzionato dallo Stato. Presenta delle analogie con l'opera Nazionale dell' Infanzia istituita recentemente nel Belgio.

Senonchè mentre l'istituzione belga limita la sua attività alla prima infanzia e alla lotta contro la mortalità infantile, quella italiana ha finalità più complesse e più vaste. Infatti nella nostra Opera la legge attribuisce il compito di provvedere *«alla protezione e all'assistenza delle gestanti e madri bisognose e di tutte le varie categorie di fanciulli abbondanti, deboli e anormali, dalla nascita all'età di 18 anni compiuti»*. Spetta altresì all'Opera Nazionale il compito *"di favorire la diffusione delle norme e dei metodi scientifici di igiene prenatale e infantile nelle famiglie e negli Istituti ed invigilare l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternità e dell'infanzia"*.

La legge detta anche norme per la protezione materiale e morale dei fanciulli allo scopo di preservarli da tutti i pericoli d'ordine fisico e spirituale che possono minacciarli. Fra le norme di carattere igienico ricorderemo il divieto delle bevande alcoliche nelle scuole, nei convitti e in tutti gli istituti di educazione e di ricovero ai fanciulli e agli adolescenti minori di 15 anni; il divieto del fumo e del tabacco ai giovanetti della stessa età. Per la difesa morale della fanciullezza ricorderemo, fra le molte provvidenze, la censura sugli spettacoli cinematografici e i criteri di selezione i quali dispongono che i fanciulli debbono essere esclusi da quegli spettacoli che rientrano nel genere passionale e poliziesco, mentre si ritengono particolarmente adatte ai giovanetti la proiezione di pellicole che riproducono opere di arte, città, paesaggi, storia e costumi di popoli, fenomeni ed esperimenti scientifici, lavorazioni agricole o impianti industriali, o che abbiano soggetti tendenti ad esaltare le virtù patriottiche, civili e religiose. Per ciò che concerne le previdenze assistenziali del Governo fascista, menzioneremo qui tra le altre il problema dei ciechi nati, che dopo 70 anni dacchè la questione era stata per la prima volta affacciata al Parlamento Subalpino dall'On. Buffa in un'interpellanza a Camillo di Cavour, il 31 dicembre 1923 veniva emanato un decreto legge che estende ai ciechi e ai sordomuti il beneficio dell'istruzione obbligatoria, e venivano stanziati fondi per integrare gli sforzi fatti dalla privata beneficenza.

L' OPERA NAZIONALE BALILLA

L'opera per la protezione della maternità e dell'infanzia è integrata dall'Opera Nazionale Balilla - La pupilla del Regime - che ha per scopo di educare e migliorare, - fisicamente e moralmente - la gioventù perchè cresca atta ai compiti che la Patria rinnovellata sarà per assegnarle.

L'una e l'altra istituzione perseguono finalità delicatissime e di suprema importanza: la formazione materiale e spirituale di quelle generazioni cui il Fascismo dovrà commettere la più intensa, la più piena, la più ardua realizzazione dei suoi principi, dei suoi ideali.

Si comprende quindi perchè ogni vero fascista circondi di tanta simpatia questa organizzazione *«vergine come l'infanzia stessa che è chiamata ad educare, pura nella sua atmosfera missionaria»*.

L'Opera Nazionale accoglie due poderosi e disciplinati organismi: quello dei **Balilla** e quello degli **Avanguardisti**. Al primi appartengono i fanciulli dagli 8 ai 14 anni; ai secondi i giovani dai 14 ai 18 anni. Vantaggi considerevoli sono assicurati agli iscritti alle due organizzazioni quali : *"la preferenza nella concessione di borse di studio e speciali agevolazioni nella prestazione del servizio militare"*.

L'Opera poggia in una misura assai modesta sulle finanze dello Stato (1 milione all'anno sul bilancio dell' Interno) mentre ricava un contributo cospicuo dalle quote dei soci iscritti e dal generoso patriottico concorso di Enti pubblici e privati. Con recente deliberazione del Consiglio dei Ministri l'Opera Balilla ha assorbito l'attività e le mansioni dell' Ente nazionale per l'educazione fisica. Attualmente l'Opera si avvia ad accogliere nei suoi ranghi un milione e mezzo di giovani.

Risale a circa due anni fa il provvedimento, di eccezionale importanza, per cui ogni *avanguardista* giunto all'età di 18 anni entra di diritto nel Partito e nella Milizia. È la cosiddetta **Leva Fascista** che, con grande solennità, per due anni consecutivi si è svolta il 23 marzo, giorno anniversario della fondazione dei Fasci. Questa fresca linfa di giovinezza che ogni anno, ad epoca fissa, viene immessa nel Partito, costituisce per ovvie ragioni, un apporto di altissimo valore, specie ove si pensi che, a cominciare dal '27 sono state chiuse per gli adulti tutte le iscrizioni al Partito, nel quale oramai non si entra se non per la trafilata delle Avanguardie.

LA POLITICA DEMOGRAFICA

Alla tutela fisica e morale della razza si collega l'energica azione spiegata dal Governo di Mussolini contro le insidie del neo-malthusianismo che attentano all'integrità della famiglia e allo sviluppo demografico del nostro paese. Nessuno dubita che il progressivo aumento della popolazione non sia per l'Italia il mezzo e l'arma più efficace di quella valorizzazione ed espansione di nostra gente nel mondo che è a cuore di ogni buon italiano. È stata costituita recentemente - per l'iniziativa del Ministro dell'Interno - una Commissione incaricata di studiare e proporre i mezzi di ordine amministrativo e di polizia sociale atti a fronteggiare il pericolo di una diminuzione delle nascite.

Mentre scriviamo queste note *Gerarchia* pubblica un articolo importantissimo di Benito Mussolini, nel quale il grande Statista, dopo un accurato esame delle attuali condizioni demografiche, getta il grido di allarme per la minaccia che incomberebbe sull' Italia, ove la lieve diminuzione delle nascite verificatasi in questi ultimi tempi nei maggiori centri urbani non si arrestasse e la Nazione non riprendesse il suo movimento demografico ascensionale.

Il Capo del Governo si pone il problema se le leggi adottate per arrestare il regresso delle nascite hanno avuto o possono avere un'efficacia qualsiasi. E continua:

«Su questo interrogativo si è discusso animatamente e si continuerà a discutere ancora. La mia convinzione è che se anche le leggi si fossero dimostrate inutili, tentare bisogna, così come si tentano tutte le medicine anche e soprattutto quando il caso è disperato».

«Ma io credo che le leggi demografiche - e le negative e le positive - possono annullare o comunque ritardare il fenomeno, se l'organismo sociale al quale si applicano è ancora capace di reazione. In questo caso più che leggi formali vale il costume morale e soprattutto la coscienza religiosa dell'individuo. Se un uomo non sente la gioia e l'orgoglio di essere «continuato» come individuo, come famiglia, e come popolo; se un uomo non sente per contro la tristezza e l'onta di morire come individuo, come famiglia e come popolo, niente possono le leggi - anche e vorrei dire soprattutto se- draconiane. Bisogna che le leggi siano un pungolo al costume. Ecco il mio discorso va direttamente ai fascisti e alle famiglie fasciste. Questa è la pietra più pura del paragone alla quale sarà saggiata la coscienza delle generazioni fasciste. Si tratta di vedere se l'anima dell'Italia Fascista è o non è irreparabilmente impestata di edonismo, borghesismo, filisteismo....»

In un' Italia tutta bonificata, coltivata, irrigata, disciplinata: cioè fascista, c'è posto e pane ancora per dieci milioni di uomini. Sessanta milioni d'Italiani faranno sentire il peso della loro massa e della loro forza nella storia del mondo».

LA RIFORMA SCOLASTICA

Il Regime fascista che ha investito del suo potente soffio rinnovatore, tutte le forme della vita nazionale non poteva trascurare il problema della scuola, quel problema che i precedenti governi demoliberali erano stati incapaci a risolvere. La Riforma - chiamata da Benito Mussolini fascistissima - che Giovanni Gentile attuò nei primi anni del Regime, rappresenta un grande indiscutibile progresso nel campo culturale pedagogico. Essa ha ridato agli studi quella disciplina, quella serietà d'indirizzo che da più anni era venuta mancando e, partendo da una visione unitaria e organica del problema educativo, ha reso più agili e più sostanziosi e meglio rispondenti al concetto formativo della cultura, i vecchi programmi.

L'opera del Gentile è stata e sarà proseguita e integrata dai suoi successori, fermi restando i criteri ispiratori che la promossero. Verrà così risolto il problema della istruzione professionale unificato in un unico Ministero (quello della P. I.) e adattato alle condizioni e alle esigenze economiche nella Nazione e ai principi sanciti nella stessa Carta del Lavoro: compito importante nella vita nazionale affidato ai ministri della P.I., e studiato in armonia con le iniziative delle Associazioni sindacali.

La Federazione Universitaria «*Alfredo Oriani*» che aveva dato un contributo non indifferente nel periodo eroico del Fascismo tanto che una buonissima parte dei martiri della Rivoluzione sono studenti Universitari, prese subito sviluppo con la creazione dei gruppi Universitari in ogni sede di Università.

Il Partito Fascista s'interessò moltissimo dello sviluppo dei nuclei universitari, i quali - come ben giustamente disse il Duce - dovranno dare la classe dirigente di domani. E perciò il Segretario del Partito creò in seno alla Direzione stessa un organismo nuovo perchè curasse ogni iniziativa nel campo culturale e di previdenza e ancora desse sviluppo all'educazione fisica trascurata quasi sinora nelle Università.

Il Fascismo che vuole la gioventù sana, doveva realizzare in ciascuna sede universitaria la costruzione di circoli e di campi sportivi attrezzati per la preparazione fisica dei giovani. E accanto ai circoli ginnastici e schermistici sono sorte anche delle biblioteche e delle sale di lettura per indirizzare specialmente i nuovi giovani nella realizzazione pratica della Rivoluzione Fascista, cioè dello Stato corporativo.

Libro e moschetto

«Libro e Moschetto» è il motto tratto dall'animo del nostro popolo e il nuovo comandamento. Obbedienti e disciplinati i giovani, nelle quadrate schiere, lo seguono, le mille centurie lo invocano, sentono nell'anima la sua gravità, sentono la fierezza dell'obbedienza.

«Senza sacrificio e senza sangue, nulla si conquista nella Storia». Nulla si conquista nella vita.

Quella gioventù che, stanca degli indugi, già nel '15 s'era trovata intorno a Benito Mussolini, che nelle vie e nelle piazze delle nostre città, combatteva le prime battaglie, sul Piave vinse la guerra. Intuiva già allora tutta la potenza degli avvenimenti, tutta la grandezza dell' Uomo, tutta la certezza dell'avvenire; e nell'anima generosa proclamava ancora una volta che la guerra era una necessità della Storia, un fenomeno naturale nell'evoluzione di un popolo, che la gemma purissima della stirpe doveva sbocciare dal sangue dei martiri. La guerra è il fatto per cui un popolo resiste all'ingiustizia a prezzo del suo sangue.

Temprati nel dolore e nella paziente attesa, questi giovani uscirono dalla guerra robusti nell'anima, educati più all'azione che alle costruzioni teoriche, capaci di realizzare: teso lo spirito, abituato alle battaglie, inquadrati, sempre pronti a marciare, con la visione di un'epopea negli occhi, la nostalgia dei riti, delle insegne e dei gridi di guerra nell'anima.

Refrattari a ogni disordine, anelanti al lavoro, desiderosi di comando e di obbedienza, nel caos del dopoguerra, talvolta piccolo, minuscolo manipolo, i giovani trascinarono le grandi masse e dove queste, ancora sorde, erano avverse, trascinarono i bambini assetati d'avventura, di azione rapida, di pericolo. E come nella grande guerra anche allora i «*precocemente giovani*» abbandonarono il libro per il moschetto. Questa gioventù invocava un Capo, la massa reclamava un Uomo, l'Uomo che dicesse la parola semplice, animato da quella fede che smuove le montagne, che parlasse ad un popolo annoiato di programmi, che parlasse, non per mascherare il pensiero, ma dicesse la parola viva che spinge all'azione: si attendeva il condottiero delle avanguardie, che sentisse la politica nella realtà della vita, quella politica che tutto invade e tutto domina, la politica materata di fatti.

«La Rivoluzione deve avere soprattutto un metodo»; i grandi fatti della storia non si improvvisano, le personalità si preparano, la massa non agisce se non condotta da anime forti. Si trattava di agire e Benito Mussolini divenne il profeta dell'azione, l'azione l'oggetto della sua dialettica ardente: Egli divenne centro di attrazione agli impazienti che mal sopportavano il lento processo naturale, insofferenti di ogni negazione. Era necessario che il singolo uscisse dal proprio guscio, dai confini della propria famiglia, entrasse nella Nazione a dominare il vasto orizzonte delle sue necessità, assumesse funzioni e responsabilità secondo le proprie forze, vivesse la vita in tutta la sua drammaticità e sentisse la voce della Storia.

Sorse così per volere del Duce quell'istituzione il cui nome rievoca tutta un'epopea di giovinezza, tutta la poesia dell'anima dei nostri fanciulli : l'*Opera Nazionale Balilla*.

Le sue falangi son chiamate *Legioni*, poichè in questo «*vivaio del Regime*» si educano i Legionari della nuova Roma Fascista.

Il Fascismo è impeto e forza dinamica, non è riposo, è formazione continua, ricerca di perfettibilità, ricerca affannosa, senza tregua, è lotta senza quartiere contro il "*quieto vivere*", contro la chiacchiera, è la sferza della vita che incalza, l'aculeo che punge e spinge a riguadagnare il tempo perduto, è la volontà del Capo che si realizza e diviene azione, è ansia nell'obbedire alla potenza di un comando che non ammette titubanza. Educare significa generare socialmente, perpetuare nella società, generare nello spirito, nella tradizione, significa per noi mantenere vivo l'impeto dell'intervento, il sacrificio della trincea, l'ansia fascista delle sue ore più drammatiche. Per noi significa ancora perpetuare quei lineamenti morali abbozzati nei giorni tristi, perfezionati nel sacrificio, purificati nel dolore, e perpetuarli nelle giovani generazioni, nelle anime più pronte ad accoglierli, per cui la grande massa cittadina e rurale vivrà alla presenza delle necessità nazionali, sentirà il pulsare degli ideali, la speranza dell'avvenire, ed agognerà alla gloria, avrà, quindi, l'anima maschia, guerriera, disciplinata, capace di darsi senza chiedere.

Anima guerriera, sì, ma presente a tutte le realtà, a tutte le necessità del momento, poichè «*questa grande Italia noi tutti la stiamo costruendo giorno per giorno, pietra su pietra*». Dobbiamo costruire, preparare, formare, educare.

Educhiamo col libro, attraverso il quale, pagina per pagina, si riscontri l'impronta italica dell'arte, della scienza e dell'eroismo. E necessario mantenere accesa la fiaccola del nuovo rinascimento nazionale negli intenti e nelle opere.

Occorre tener desto nella gioventù lo spirito di vedetta; mantenere vivo l'amore al pericolo, già naturalmente presente nell'anima giovanile, la bellezza e l'efficacia dell'azione individuale, la necessità delle competizioni, delle sfide, delle vittorie, ottenere che l'occhio limpido e deciso sappia fissare la meta nella sicurezza di raggiungerla e che dinanzi alle difficoltà del cimento esso non si offuschi mai.

A compiere quest'opera è chiamato il *nuovo libro italiano*. E perchè non venga tradita quell'educazione della personalità morale che si vuole determinare nella nuova gioventù, su cui erigere la nuova personalità politica del cittadino fascista, del futuro milite della Patria, è necessaria una letteratura costruttrice di tutta una varia ed appassionante visione del mondo stretto ad unità da un profondo senso morale ed eroico della vita.

Il libro di storia sarà pervaso dalla passione cittadina di un popolo e dovrà destare il vivo senso di responsabilità per il patrimonio spirituale che i giovani devono cercare e trasmettere; dovrà contenere possenti rilievi di personalità chiarificatrici e dominatrici di eventi. *L'eroe si forma nel ragazzo.*

Moschetto ! Nella risoluzione pratica, necessaria o contingente, di questo comando che ci sovrasta accadrà che i nostri giovani sapranno imbracciarla, l'arma fedele, con dimestichezza, con gioia impaziente. E così armati sapranno seguire il Duce sulla via della gloria, contro le passioni, contro le avversità del destino, contro la fatica, con la visione del pericolo nell'anima.

Marceranno, avanti, così come sanno marciare i giovani, tutta l'energia tesa verso la mèta, accompagnati dall'ansia dei cuori materni che oggi già assecondano la nostra gioventù ed infondono nei giovani il coraggio, quel senso di religioso eroismo che tempera le anime e le fortifica per le battaglie del corpo e dello spirito.